

CONVENZIONE TRA L'ASP VALLONI MARECCHIA E L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER L'USO DELL'ASILO NIDO E DELLA SCUOLA MATERNA INTERAZIENDALE.

L'anno 2020 il giorno del mese dinella sede dell'ASP "Valloni Marecchia" in Rimini, Via Di Mezzo, n. 1 con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

ASP VALLONI MARECCHIA (di seguito denominata ASP) con sede in (47921) Rimini (RN), via Di Mezzo n. 1 (P.I 04265920407), rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* Arch. Giancarlo Ferri,

E

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (d'ora in poi denominata Azienda) con sede legale in Ravenna in via De' Gasperi n. 8, (CF e P. IVA 02483810392), rappresentata dalla dott.ssa Mirella Fantinelli, Direttore U.O. Piattaforma Amministrativa Rimini, ai sensi delle deliberazioni del Direttore Generale AUSL Romagna n. 342 del 20.09.2018 e n. 424 del 14.11.2018 integrate con la n. 243 del 24.07.2019 e la n. 24 del 23.01.2020 - PEC : azienda@pec.auslromagna.it

PREMESSO CHE

- in data 18/06/2012 è stata sottoscritta la convenzione tra l'ASP Valloni Marecchia e l'Azienda USL della Romagna per l'uso dell'asilo Nido (0-3 anni) interaziendale di Via Settembrini 2 in Rimini; in data 21/04/2017 ne è stato sottoscritto il rinnovo per tre anni a partire dall'a.s. 2017/2018, prevedendo nel contempo la possibilità di una eventuale attivazione della Scuola Materna (3-6 anni).
- precisamente l'art. 1 comma 4 delle suddetta convenzione recita testualmente: "in base agli esiti delle verifiche strutturali in corso per l'ampliamento dell'offerta educativa con l'istituzione di una Scuola Materna integrata al Nido (percorso educativo 0-6) si rimanda a specifica integrazione della presente convenzione da sottoscrivere dalle parti";
- conseguentemente nel marzo 2018 è stata sottoscritta quale appendice alla convenzione al Nido, l'appendice relativa all'attivazione della Scuola Materna, prevedendo la medesima scadenza dell'affidamento del servizio di Nido;

Ciò premesso

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della presente convenzione

La presente convenzione ha per oggetto sia il servizio del Nido d'infanzia interaziendale (percorso educativo 0-3 anni), sia il servizio della Scuola Materna integrata al Nido (percorso educativo 0-6), ubicati entrambi all'interno dell'area Ospedaliera dell'Infermi di Rimini, in via Settembrini n. 2, in apposita struttura messa a disposizione al suddetto fine dalla medesima Azienda U.S.L. della Romagna, proprietaria dell'immobile.

Le parti si danno atto che l'ASP Valloni Marecchia ha esercitato la possibilità (prevista dalla convenzione sottoscritta nel 2017) di affidare a terzi la gestione dei servizi espletando appalto pubblico in esito al quale è risultata aggiudicataria la Ditta Coop.va Formula Servizi alla Persona.

La gestione dei servizi avviene comunque sotto la responsabilità e titolarità dell'ASP Valloni Marecchia, secondo le normative vigenti.

Art. 2 – Nido ricettività

La capacità ricettiva della struttura è di n. 69 posti bambino, fatte salve diverse disposizioni nazionali e/o regionali che dovessero intervenire in relazione a emergenza Covid- 19 (o altra eventuale emergenza sanitaria)

La sezione dedicata al Nido avrà una capienza massima di 45 unità, così suddivise:

piccoli	13 posti
medi	15 posti
grandi	17 posti

Dei suddetti posti l'Azienda si riserva n. 34 posti a tempo pieno e/o parziale da destinare ai figli dei propri dipendenti, residenti nella provincia di Rimini; l'Azienda, entro il mese di febbraio di ogni anno, si impegna a comunicare quanti posti riserva per l'anno corrente, sulla base della disponibilità comunicata dall'ASP, al fine di consentire la copertura degli eventuali posti rimanenti.

Per i posti ad essa riservati l'Azienda determinerà a propria insindacabile scelta i criteri di accesso e la quota di contribuzione a carico della Azienda e dipendente; la gestione delle graduatorie, sulla base dei criteri individuati dall'Azienda, è in capo all'ASP.

A tutti i bambini iscritti è garantita per il successivo anno educativo la continuità educativa del servizio.

In caso di rinuncia prima del mese di settembre nulla sarà dovuto dall'Azienda per i posti comunicati ma non effettivamente occupati.

Per i dipendenti dell'Azienda residenti in provincia di Rimini rimane la priorità di ingresso sui posti del Nido non coperti dalla continuità educativa e/o "vacanti".

Art. 3 - Corrispettivo e pagamento e revisione prezzi del servizio di Nido

Per l'anno scolastico 2020/2021 si determina in euro 723,26 la quota mensile che l'ASP dovrà percepire complessivamente per ogni bambino, nella proporzione indicata nel prospetto A, che rispecchia i criteri applicati dall'Amministrazione Comunale, condiviso con l'Azienda e dalla stessa approvato e che risulterà essere per una parte a carico del dipendente e per una parte a carico della stessa Azienda.

Per i posti occupati dall'Azienda, la quota mensile di euro 723,26 si intende valida fino ad un massimo di 34.

Per i posti eventualmente richiesti dall'Azienda superiori alle 34 unità, l'importo della retta sarà oggetto di successivo accordo tra le parti.

Per l'anno scolastico 2020/2021 all'atto dell'accettazione i dipendenti dell'Azienda USL non dovranno versare alcuna cauzione.

L'ASP provvederà ad emettere con cadenza bimestrale (1° novembre; 1° gennaio; 1° marzo; 1° maggio; 1° luglio; 1° settembre) fattura a carico del dipendente e fattura a carico dell'Azienda per la quota di rispettiva competenza.

La famiglia/dipendente provvederà al pagamento nel termine di 30 gg. data fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria dell'ASP o tramite modello RID.

Se il dipendente non provvede al pagamento di due scadenze consecutive è considerato "moroso". L'ASP invierà all'utente moroso, tempestivamente, un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora, dandone comunicazione anche all'Azienda. Nel sollecito l'ASP indicherà le modalità di pagamento e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, l'ASP procederà al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso l'ASP addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

L'utente moroso che non provveda al ripiano del suo debito, o non si impegni a ripianarlo sottoscrivendo un apposito piano di rientro, non sarà, previa comunicazione all'Azienda, più ammesso alla frequenza, fatto salvo il recupero del credito e delle spese di cui al comma precedente.

L'AUSL provvederà al pagamento delle fatture nel termine di 60 giorni dal ricevimento.

Eventuali richieste di revisione prezzo in aumento saranno valutate previo contraddittorio solo in caso di rinnovo della presente convenzione, oltre l'a.s. 2020/2021. Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, dell'anno precedente.

Art. 4 – Ingresso anticipato, servizio pomeridiano e sabato mattina

Le parti convengono di considerare l'ingresso anticipato, il servizio pomeridiano e il sabato mattina come servizi aggiuntivi a totale carico delle famiglie/dipendenti che ne facciano richiesta.

Si stabilisce che le tariffe applicabili per i singoli servizi siano le seguenti:

- ingresso anticipato dalle 7,00 alle 7,45 euro 20,00 al mese. La quota è fissa mensile e sarà addebitata anche in presenza di un solo anticipo nel mese;
- servizio pomeridiano (dalle 16.00 alle 19.00): euro 10,00 per 3 ore; euro 7,00 per 2 ore; euro 4,00 per 1 ora. La tariffazione è giornaliera. Al momento non sono previste agevolazioni per pacchetti mensili;
- sabato mattina (dalle 7.00 alle 13.00): euro 25,50 a giornata. Presenza minima: 4 bambini.

I suddetti servizi verranno addebitati, se usufruiti, unitamente alla prima fatturazione bimestrale utile.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'ASP per il servizio Nido

L'ASP Valloni Marecchia si obbliga a organizzare e gestire il servizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia (in particolare L.R. 19/2016 e Dlgs 65/2017 e Direttive e Decreti attuativi di dette norme) e secondo i criteri concordati con l'Azienda USL, oltre che nel rispetto di tutti i dettami delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ad oggetto emergenza Covid-19 riferite ai servizi educativi per l'infanzia, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni nazionali e regionali che dovessero intervenire in merito. Qualora tali disposizioni dovessero determinare maggiori costi di gestione del servizio (ad es. aumento rapporto insegnanti – bambini rispetto all'anno 2019/2020, riduzione della capienza massima attualmente prevista,.....) si procederà, in accordo fra le parti, a una verifica dell'attività, delle rette e della contribuzione e all'inserimento di eventuali rettifiche.

Si obbliga altresì:

- a organizzare il funzionamento del Nido interaziendale, in particolare a organizzare le attività educative, i servizi ausiliari e i servizi di refezione;
- a garantire l'orario di apertura fissato in giorni 5 settimanali, con apertura del servizio dalle ore 7.45 alle ore 16.00 (dal lunedì al venerdì), e apertura del servizio il sabato, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 13.00, con la seguente articolazione e flessibilità:
 - l'anticipo del servizio dalle ore 7.00 alle ore 7.45, qualora vi sia anche una sola richiesta;
 - il posticipo del servizio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a prescindere dal numero di richieste;

- a garantire un calendario di apertura di 12 mesi all'anno, compreso il periodo delle festività natalizie e pasquali, ad esclusione dei giorni festivi, anche infrasettimanali
- a garantire, l'attività di coordinamento tecnico pedagogico;
- a condividere con l'Azienda il progetto tecnico-pedagogico, compreso la qualità del servizio posta in gara, in caso di appalto pubblico (formazione minima, anzianità servizio, turn-over, ecc.);
- a garantire altresì la condivisione del progetto tecnico - pedagogico, comprensivo della parte organizzativa per la gestione del servizio, stilato con cadenza annuale, favorendo la partecipazione di tutti i genitori dei bambini iscritti;
- e in generale a garantire quanto previsto nell'allegato bando d'accesso al Nido d'Infanzia "Belnido" anno educativo 2020-2021 (All.to 1).

Art. 6 – Sospensione del servizio Nido per esigenze sanitarie

Negli eventuali periodi di sospensione del servizio di Nido per effetto delle norme nazionali e/o regionali relative alla pandemia da Covid-19 (o per altre emergenze sanitarie), sono sospesi gli obblighi di erogazione del servizio da parte dell'ASP, nonché l'onere di corresponsione delle rette da parte delle famiglie e l'onere di contribuzione da parte dell'AUSL di cui al predetto art. 3, fatta salva una eventuale valutazione da effettuarsi dalle parti circa costi fissi incomprimibili.

Art. 7 – Scuola Materna ricettività

La sezione dedicata ai bambini 3-6 anni avrà una capienza massima di 24 unità fatte salve diverse disposizioni nazionali e/o regionali che dovessero intervenire in relazione a emergenza Covid-19 (o altra eventuale emergenza sanitaria)

La capienza massima come sopra individuata potrà essere eventualmente rimodulata, in corso di vigenza della convenzione, tramite step concordati tra le parti, compatibilmente alle richieste dell'utenza. Tale capienza inoltre, dovrà essere ricompresa nella portata massima di 69 unità della struttura educativa.

Per l'attivazione del servizio di Scuola Materna per l'anno scolastico 2020/2021 è necessaria e sufficiente l'iscrizione di almeno 15 bambini da 3 a 6 anni.

E' prevista una unica sezione, mista, da 15 a 24 bambini.

Nel caso in cui vi sia un numero di richieste superiore alla disponibilità totale (69 posti eventualmente suddivisi tra Scuola Materna e asilo Nido) per il servizio di asilo Nido sarà garantita la preferenza nei confronti dei bambini coperti da convenzione con l'Azienda USL della Romagna, mentre per l'iscrizione alla Scuola Materna troveranno preferenza i bambini che hanno già frequentato l'asilo Nido, in omaggio al principio della continuità.

Art. 8 – Obblighi dell'ASP per la gestione della Scuola Materna

L'ASP Valloni Marecchia si obbliga ad organizzare e gestire il servizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia (in particolare L.R. 19/2016 e Dlgs 65/2017) e i criteri concordati con l'Azienda USL, così come previsto dalla direttiva regionale Emilia/Romagna, nonché secondo tutti i dettami delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di servizi educativi per l'infanzia e emergenza Covid-19. Qualora tali disposizioni dovessero determinare maggiori costi di gestione del servizio (ad es. aumento rapporto insegnanti – bambini rispetto all'anno 2019-2020, riduzione della capienza massima attualmente prevista,...) si procederà, in accordo con le parti, a una verifica dell'attività, delle rette e all'inserimento di eventuali rettifiche.

Si obbliga altresì:

- ad organizzare il funzionamento della Scuola Materna, in particolare a organizzare le attività educative, i servizi ausiliari e i servizi di refezione;

- a garantire gli stessi orari di apertura e le stesse fasce temporali garantiti dal Comune di Rimini nelle proprie scuole dell'infanzia (3-6 anni);
- a garantire un calendario di apertura di 12 mesi all'anno, compreso il periodo delle festività natalizie e pasquali, ad esclusione dei giorni festivi, anche infrasettimanali
- a garantire, l'attività di coordinamento tecnico pedagogico;
- a condividere con l'Azienda il progetto tecnico-pedagogico, compreso la qualità del servizio posta in gara, in caso di appalto pubblico (formazione minima, anzianità servizio, turn-over, ecc.);
- a garantire altresì la condivisione del progetto tecnico - pedagogico, comprensivo della parte organizzativa per la gestione del servizio, stilato con cadenza annuale, favorendo la partecipazione di tutti i genitori dei bambini iscritti;
- e in generale a garantire quanto previsto nell'allegato bando per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Interaziendale "La Gioia" anno scolastico 2020/2021 (All.to 2);

Art. 9 – Quota mensile a carico delle famiglie per il servizio di Scuola Materna

Per l'anno scolastico 2020/2021 la retta mensile a carico delle famiglie è pari ad €. 335,00.

Nessun contributo è previsto a carico dell'AUSL.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle cauzioni, fatturazioni a carico delle famiglie, recupero crediti etc. valgono le medesime condizioni e disposizioni espressamente riportate relativamente al Servizio di Nido al precedente art. 3.

In caso di sospensione del servizio su disposizione nazionale/regionale già per motivi legati al Covid-19 o altra emergenza sanitaria vale anche per la materna quanto precisato a proposito del servizio di Nido al precedente Art.6, ad esclusione dell'eventuale riconoscimento di costi fissi.

Art. 10 - Modalità d'uso della struttura

All'atto della consegna della struttura verrà redatto l'inventario con redazione di apposito verbale, in cui si darà atto delle condizioni dello stesso nonché degli arredi, dei giochi, dei macrogiochi.

L'immobile dovrà essere utilizzato dall'ASP esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, esclusa ogni altra destinazione. L'ASP ha immesso nella detenzione dell'immobile il soggetto ha cui ha affidato la gestione del Nido e della Scuola Materna, ferma restando la responsabilità dell'ASP medesima per tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Alla scadenza, l'ASP è tenuta alla riconsegna all'Azienda della struttura affidata, degli arredi e dei giochi e macrogiochi nelle medesime condizioni in cui li ha avuti in consegna, fatto salvo il deperimento d'uso legato all'attività svolta.

L'ASP si impegna ad utilizzare la struttura secondo le norme e la diligenza del buon padre di famiglia, conformemente agli impegni assunti dal presente accordo.

Gli stessi obblighi saranno in capo all'ASP in caso di apertura del centro Estivo di cui al successivo art. 12

Art. 11 - Obblighi a carico dell'Azienda

L'Azienda si obbliga a mettere a disposizione dell'ASP, in comodato d'uso a titolo gratuito, l'edificio che ospita il Nido interaziendale e la Scuola Materna, collaudato, completo di arredi e presidi antincendio, comprensivo di area cortilizia, ad esclusione della attrezzatura di cucina e del materiale didattico.

L'Azienda provvederà inoltre a consegnare copia delle certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio, degli impianti e di quant'altro necessario all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 12 – Centro Estivo periodo giugno – settembre 2020

Le parti si danno reciprocamente atto che è autorizzata l'eventuale apertura di un servizio di Centro Estivo nell'ambito del "Progetto conciliare vita-lavoro" rivolto a bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni da gestirsi da parte della Cooperativa (Formula Servizi alla Persona), la quale ha già in gestione il servizio di Nido e il servizio di Scuola Materna sulla base di apposito appalto.

Tale apertura potrà avvenire in esito al bando emanato dal Comune di Rimini per l'individuazione dei soggetti gestori di centri estivi e nel rispetto delle disposizioni normative in materia (in particolare Decreto Presidenziale Bonaccini n. 95/2020)

Le iscrizioni al Centro Estivo verranno gestite direttamente dalla Cooperativa e successivamente, presentando fattura, i genitori che avranno diritto al voucher Regionale potranno avere il rimborso del Comune di Rimini.

Di seguito si riportano le rette settimanali – dal lunedì al venerdì, non comprensive del singolo pasto ammontante ad € 6,00 oltre Iva di legge -previste e precedentemente comunicate dall'ASP all'AUSL con apposita nota e – mail, nel quale è altresì specificato che l'attivazione del Centro Estivo è subordinata alla partecipazione di un numero di bambini multipli di 5 :

1. Gruppo di n. 5 bambini dalle 7,45 alle 13,00 €. 256,00
comprensivo di IVA

2. Gruppo di n. 5 bambini dalle 7,45 alle 16,00 €. 326,00
comprensivo di IVA

3. Gruppo di n. 10 bambini dalle 7,45 alle 13,00 €. 180,00
comprensivo di IVA

4. Gruppo di n. 10 bambini dalle 7,45 alle 16,00 €. 280,00
comprensivi di IVA

Non è previsto alcun contributo a carico AUSL per il Centro Estivo.

Art. 13 - Manutenzione ordinaria/straordinaria e altri oneri accessori (Nido e Scuola Materna)

Ai sensi degli artt. 1575, 1576 e 1609 del codice civile:

-sono a carico dell'ASP tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura come quelle da eseguirsi (a titolo esemplificativo: agli impianti dell'acqua, rubinetterie, scarichi, gas, sanitari, interruttori, maniglie, vetri, serrature, chiavi, cardini degli infissi, superfici dei muri, dei soffitti, degli infissi e alla pavimentazione). E' inoltre a carico dell'ASP la manutenzione ed i collaudi periodici degli impianti, anche in relazione a obblighi di legge imposti successivamente alla stipula della convenzione.

Sono interamente a carico dell'ASP tutte le spese relative alle forniture di utenze in genere quali, a puro titolo esemplificativo, quelle relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché ogni altra spesa connessa all'utilizzo del fabbricato e delle sue pertinenze, inclusa la tassa sui rifiuti spettante al concessionario ex legge.

- sono a carico dell'Azienda tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti di servizio, oltre alle sostituzioni riguardanti gli elementi dell'immobile soggetti a deterioramento per effetto del trascorrere del tempo e del loro uso normale, a meno che non siano stati danneggiati da un uso improprio (a titolo esemplificativo: riparazione e/o sostituzione degli infissi esterni dell'immobile, del tetto, degli intonaci, delle condutture di scarico dei bagni, degli impianti alla struttura del fabbricato, della pavimentazione e del rivestimento).

Sono altresì a carico dell'Azienda gli interventi indicati all'art. 3 lett. B) del D.P.R. n. 380/2001.

Qualora fosse necessario procedere a riparazioni straordinarie urgenti, non differibili al termine della convenzione, le stesse dovranno essere eseguite dall'Azienda in modo e in tempi tali da non interrompere il servizio e da cagionare il minor incomodo possibile all'ASP, escluso in ogni caso il diritto di quest'ultima a pretendere risarcimenti e/o indennizzi per il mancato godimento dell'immobile.

Art. 14 - Norme sulla sicurezza

L'ASP è tenuta a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, nonché il DUVRI se necessario, per le attività da svolgere secondo le indicazioni dell'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 nonché gli adempimenti sulla sicurezza attinenti all'emergenza Covid-19 (o altra eventuale emergenza sanitaria).

Dovrà garantire altresì la "gestione delle emergenze" ai sensi degli articoli 43-46 del D. Lgs. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Nell'edificio devono essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un "Responsabile della sicurezza".

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, l'ASP dovrà reperire ogni informazione preventiva idonea a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni ed i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

Art. 15 - Verifiche e controlli

L'Azienda si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli nella struttura in cui si svolgono i servizi al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo. Il controllo avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei.

Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo l'Azienda si riserva, la facoltà di effettuare indagini sulla qualità percepita dagli utenti del servizio, limitatamente ai propri dipendenti.

L'Azienda potrà in ogni momento, salvo preavviso da comunicare almeno 10 gg. prima, ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della convenzione, per ogni verifica in merito al rispetto degli impegni assunti dall'ASP.

Art. 16 - Garanzie

L'ASP, con effetto dalla data di decorrenza della consegna dell'immobile, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione stessa, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa.

Nella polizza RCT/RCO dovrà essere esplicitamente indicato che l'Azienda debba essere considerata terzo a tutti gli effetti.

In particolare la polizza dovrà obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi di ogni qualsiasi danno verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, senza sottolimita per danni per persona/cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, di cibi e bevande;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASP, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASP, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale.

La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia

all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall'ASP e gli eventuali danni arrecati dal personale (proprio e/o in appalto), e mezzi, nei confronti di cose e persone nella fattispecie:

- volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.
- per infortuni sofferti dai minori iscritti o frequentanti il Nido d'infanzia, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette dal Nido, senza eccezione alcuna, compreso il rischio in itinere.

Art. 17 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 (con scadenza pertanto al 31.08.2021).

Alla scadenza, previo accordo delle parti, la convenzione potrà essere oggetto di eventuale rinnovo; in tal caso, alla luce dei risultati a consuntivo, si procederà a una verifica dell'attività, delle rette e della contribuzione e all'inserimento di eventuali rettifiche da concordarsi tra le parti.

Art. 18 - Domicilio legale

Per gli effetti della presente convenzione l'ASP elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede istituzionale in Via di Mezzo 1, Rimini.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

Art. 19 - Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

Art. 20 - Spese contrattuali

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, parte prima del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

L'imposta di bollo spettante all'Azienda è assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna - Prot. n. 60976 del 19.12.2018.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e l'onere della stessa è posto a carico della parte che vi ricorre.

Art. 21 - Privacy

L'Azienda, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016, nomina l'ASP responsabile esterno del trattamento dei dati, limitatamente ai dati sensibili di cui verrà a conoscenza e messi a disposizione per le finalità oggetto della presente convenzione.

In particolare l'Azienda U.S.L., nella sua qualità di titolare del trattamento procederà a designare l'ASP quale responsabile esterno, mediante apposito atto di nomina, allo scopo di procedere all'elaborazione e alla successiva ritrasmissione dei dati relativi al trattamento oggetto della presente convenzione.

Art. 22 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Allegati:

- 1) bando d'accesso al Nido d'Infanzia "Belnido" anno educativo 2020-2021;
- 2) bando per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Interaziendale "La Gioia" anno scolastico 2020/2021;

A) prospetto proporzione quote.

Rimini, data della firma digitale

Il Legale Rappresentante

Asp Valloni Marecchia

Arch. Giancarlo Ferri

Il Direttore

U.O. Piattaforma Amministrativa di Rimini

Dott.ssa Mirella Fantinelli